



Statuti del Ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/ Amministrazione pubblica»

Disposizioni generali

Art. 1

Forma giuridica

¹Il ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica» è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Sede

²L'Associazione ha sede presso gli uffici del suo segretariato.

Art. 2

Scopo

¹L'Associazione sostiene la formazione di base degli apprendisti di commercio (impiegati(e) di commercio) nelle amministrazioni pubbliche.

²L'Associazione rappresenta a livello nazionale gli interessi del mondo professionale commerciale delle amministrazioni pubbliche e collabora all'impostazione, allo sviluppo e all'applicazione delle ordinanze in materia di formazione professionale nel settore professionale commerciale.

³L'Associazione assicura l'operato del ramo di formazione e d'esame commerciale «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica», ai sensi degli statuti della Formazione Commerciale Svizzera (FOCOS), organo responsabile della professione «Impiegata di commercio AFC/Impiegato di commercio AFC».

⁴L'Associazione può svolgere altri compiti per conto dell'Assemblea generale e nel quadro della formazione professionale di base nonché della formazione professionale superiore.

Affiliazione

Art. 3

Affiliazione

¹L'affiliazione è aperta alle organizzazioni e alle amministrazioni pubbliche operanti nel campo della formazione commerciale di base e/o della formazione professionale superiore nelle amministrazioni pubbliche. Esse sono responsabili o organi responsabili dei fornitori dei corsi interaziendali e dell'organizzazione degli esami per la formazione commerciale di base e/o organi responsabili degli esami professionali federali e degli esami professionali superiori federali, oppure anche organi responsabili di scuole specializzate superiori nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Con l'affiliazione, i membri dell'organizzazione ottengono l'accesso agli strumenti di attuazione specifici del ramo, ai metodi didattici e alla documentazione necessari per l'implementazione della formazione commerciale di base.

²I membri dell'organizzazione si impegnano a operare con questi strumenti e mezzi ausiliari ov-ap, disponibili esclusivamente su una piattaforma digitale ov-ap.

Art. 4

Ammissione

¹Il comitato verifica se sono rispettate le condizioni di affiliazione previste dall'art. 3.

²Il comitato decide in merito alle ammissioni sulla base di una richiesta di adesione scritta.



Art. 5

Termine

L'affiliazione cessa:

- a) con la dichiarazione scritta di rinuncia inviata entro la fine dell'anno civile con un termine di disdetta di tre mesi;
- b) nel caso in cui, anche dopo sollecito, un membro non paga il contributo;
- c) a seguito della richiesta motivata di esclusione presentata dal comitato all'Assemblea generale, quando un membro lede gli interessi dell'Associazione o in presenza di altri motivi importanti. L'esclusione avviene solamente dopo aver ascoltato il membro interessato e viene comunicata per iscritto. L'esclusione ha effetto immediato.

Art. 6

Reclamo

Contro le decisioni riguardo all'esclusione di un membro è data facoltà di ricorso all'Assemblea generale entro un mese dalla rispettiva comunicazione scritta.

Organi

Art. 7

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) il comitato ristretto;
- d) la conferenza delle organizzazioni locali e regionali (OLR);
- e) la commissione «formazione in azienda»;
- f) la commissione «corsi interaziendali»;
- g) la commissione «procedura di qualificazione aziendale»;
- h) il segretariato nazionale e le filiali;
- i) l'ufficio di revisione.

Art. 8

Assemblea generale

¹L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.

²Le Assemblee generali straordinarie hanno luogo su decisione del comitato o sono convocate da quest'ultimo previa richiesta scritta di almeno un quinto dei membri.

³L'invito è inviato per e-mail con almeno 20 giorni di anticipo per l'Assemblea ordinaria e con almeno 14 giorni d'anticipo per l'Assemblea straordinaria e deve contenere l'ordine del giorno.

⁴Le richieste indirizzate all'Assemblea generale devono essere sottoposte per iscritto al segretariato nazionale due mesi prima dell'Assemblea.

⁵I diritti di voto vengono stabiliti in funzione del numero di persone in formazione e stagiaire sull'arco dei tre anni di tirocinio/anni di stage. Le organizzazioni locali e regionali hanno diritto a un voto fino a concorrenza di 100 persone in formazione. Per ogni ulteriore quota di 200 persone in formazione hanno diritto a 1 voto supplementare. Il numero di voti massimo è limitato a 5.



Art. 9

Competenze

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) approvazione e modifica degli statuti dell'Associazione;
- b) accettazione del rapporto annuale e del conto annuale dell'Associazione nonché del rapporto dell'ufficio di revisione;
- c) concessione della deliberazione di scarico al comitato e al segretariato nazionale;
- d) finanziamento dei compiti come ramo di formazione e d'esame commerciale;
- e) finanziamento dei compiti nel quadro della formazione professionale superiore;
- f) definizione delle quote sociali;
- g) elezione del comitato, della presidenza e dell'ufficio di revisione;
- h) gestione dei reclami contro le ordinanze del comitato, laddove previsto dalla legge, dagli statuti o dai regolamenti dell'Associazione e solo in presenza di una violazione degli stessi;
- i) elaborazione di richieste dei membri e del comitato;
- j) scioglimento dell'Associazione.

Art. 10

Elezioni

¹L'elezione dei membri del comitato e della presidenza vale per un mandato di tre anni. Il mandato ha inizio dopo 30 giorni dall'elezione.

²Il mandato ha una durata massima di 12 anni.

³I posti vacanti nel comitato sono pubblicati. Le candidature devono pervenire al segretariato nazionale almeno sette giorni prima dell'elezione.

³Se le elezioni riguardano sia i membri del comitato sia la presidenza, quest'ultima viene eletta per prima.

⁴Le elezioni si svolgono per iscritto e vengono analizzate da un ufficio elettorale. L'ufficio elettorale viene predisposto dal segretariato nazionale.

⁵È eletto chi riceve la maggioranza assoluta dei voti espressi. I voti non espressi non vengono conteggiati ai fini della maggioranza assoluta. Se nel primo turno nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a un secondo turno. In questo turno vengono esclusi i candidati che hanno ricevuto meno di dieci voti. Dal terzo turno in poi, verrà eliminato il candidato con il minor numero di voti a ogni turno successivo. La procedura elettorale continua fino a quando un candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 11

Decisioni

¹L'Assemblea generale raggiunge il quorum se le persone presenti rappresentano la metà di tutti i voti.

²All'inizio dell'Assemblea vengono nominati almeno due scrutatori.

³Le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, la richiesta si considera respinta.

⁴Per principio, tutte le decisioni sono approvate con voto pubblico. Tuttavia, se la maggioranza dei membri presenti e aventi diritto di voto lo richiede, si procede con una votazione segreta.

⁵Viene redatto un verbale delle decisioni prese durante l'Assemblea.



⁶Se l'Assemblea non raggiunge il quorum necessario per poter deliberare, bisogna convocare una seconda Assemblea generale con il medesimo ordine del giorno nel giro di otto settimane. Quest'ultima è abilitata a deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentato.

Comitato

Art. 12

Composizione

¹Il comitato è composto dal/dalla presidente e da 4 a 6 membri. Ad eccezione della presidenza, esso si autocostruisce.

³Il comitato raggiunge il quorum per deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voto, è decisivo il voto del/della presidente.

⁴I membri del comitato svolgono la loro attività a titolo volontario e hanno diritto a una remunerazione conformemente al regolamento finanziario.

⁵Il segretariato nazionale è rappresentato alle sedute con voce consultiva.

Il comitato ristretto è composto dal/dalla presidente, dal/dalla vicepresidente e dalla direzione del segretariato nazionale.

⁶Le dimissioni dal comitato devono essere comunicate per iscritto alla fine dell'anno civile. I sostituti vengono eletti in occasione della successiva Assemblea generale.

Art. 13

Compiti

¹Il comitato è responsabile della conduzione strategica dell'Associazione.

²Il comitato sbriga tutti gli affari che non sono di spettanza esclusiva dell'Assemblea generale, in particolare:

- a) preparazione e implementazione delle decisioni dell'Assemblea generale;
- b) emanazione di un regolamento interno e assegnazione di compiti al comitato ristretto, al segretariato nazionale, alle filiali e alle commissioni;
- c) emanazione di un regolamento finanziario che consenta al comitato di disporre di un massimo di CHF 100'000, IVA esclusa, senza previa autorizzazione da parte dell'Assemblea generale o della conferenza OLR;
- d) presentazione del rapporto annuale e del conto annuale all'attenzione dell'Assemblea generale;
- e) presentazione del preventivo all'attenzione della conferenza OLR;
- f) pubblicazione regolare di informazioni sugli affari in corso all'attenzione dei membri;
- g) elezione dei membri delle commissioni e supervisione del loro operato;
- h) costituzione di gruppi di lavoro e supervisione del loro operato;
- i) discussione e decisione sulle richieste delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
- j) elaborazione di accordi scritti con i responsabili del segretariato nazionale e delle filiali; oggetto di questi accordi sono i servizi da fornire e la relativa remunerazione;
- k) obbligo di vigilanza nei confronti del segretariato nazionale e delle filiali;
- l) affidamento del mandato per l'ufficio di revisione conformemente alla decisione dell'Assemblea generale;
- m) decisione in merito all'ammissione di nuovi membri e diritto di richiedere l'esclusione dei membri;



- n) rappresentanza dell'Associazione all'esterno e rappresentanza degli interessi nei confronti dell'organo responsabile della professione Impiegata di commercio AFC/ Impiegato di commercio AFC.

Art. 14

Competenze

Il comitato detiene tutte le competenze che non sono espressamente riservate all'Assemblea generale. Può avvalersi della consulenza di esperti(e).

Conferenza OLR

Art. 15

Conferenza OLR

¹La conferenza OLR viene convocata in base alle necessità, ma si tiene almeno una volta all'anno.

³L'invito viene inviato per e-mail con almeno 14 giorni di anticipo, includendo l'ordine del giorno.

⁴Le richieste indirizzate alla conferenza OLR devono essere sottoposte per iscritto al segretariato nazionale un mese prima della conferenza.

⁵Ogni organizzazione locale e regionale dispone di un voto. Il partecipante che detiene il diritto di voto viene designato in anticipo dall'organizzazione locale e regionale.

⁶La conferenza OLR è presieduta dal segretariato nazionale.

⁷Viene redatto un verbale delle decisioni prese durante la conferenza.

Art. 16

Competenze

La conferenza OLR ha le seguenti competenze:

- a) accettazione del preventivo dell'Associazione;
- b) approvazione degli obiettivi annuali dell'Associazione;
- c) trattamento delle richieste dei membri e del comitato.

Ufficio di revisione

Art. 17

Ufficio di revisione

¹ L'Assemblea generale nomina un ufficio di revisione esterno. L'ufficio di revisione può essere iscritto nel registro di commercio.

² L'ufficio di revisione viene eletto per un periodo di tre anni. È possibile la rielezione.

³ L'attività dell'ufficio di revisione è disciplinata dalle disposizioni di legge pertinenti e dalle conoscenze specialistiche riconosciute. L'ufficio di revisione controlla i conti annuali e ne riferisce all'Assemblea generale.



Commissioni

Art. 18

Composizione

¹Le tre commissioni permanenti – «formazione in azienda», «corsi interaziendali» e «procedura di qualificazione aziendale» – sono composte da un minimo di cinque fino a un massimo di nove persone, non inclusa la presidenza della commissione. Quest'ultima viene assunta, laddove possibile, da uno o due membri del comitato.

I membri sono eletti per un mandato di tre anni.

²All'interno delle commissioni, le regioni linguistiche e i livelli amministrativi devono essere rappresentati in modo equilibrato, laddove possibile.

³I membri delle commissioni svolgono la loro attività a titolo volontario e hanno diritto a una remunerazione conformemente al regolamento finanziario.

⁴Di norma, le commissioni sono presiedute dai responsabili della rispettiva area del comitato. Il segretariato nazionale di regola partecipa alle sedute con funzione consultiva.

Art. 19

Compiti

¹Le commissioni svolgono il loro incarico ai sensi del regolamento interno.

²Il comitato può assegnare altri compiti.

³Le commissioni rendono conto al comitato.

Finanze

Art. 20

Finanze

¹L'Associazione si finanzia attraverso i contributi annuali dei membri nonché dai ricavi conseguiti con le prestazioni offerte. La quota sociale, per i compiti come ramo di formazione e d'esame commerciale, è riscossa per ogni persona in formazione ed è stabilita annualmente assieme al preventivo.

²L'uso vincolante della piattaforma digitale per la formazione Impiegata di commercio AFC/Impiegato di commercio AFC e dei relativi materiali didattici per la formazione commerciale di base, è soggetto al pagamento di una tassa di utilizzo per ciascuna persona in formazione. L'importo viene definito con il preventivo annuale.

³Per altri compiti nella formazione professionale di base, al di fuori del profilo professionale commerciale, è prevista la riscossione di quote sociali separate, stabilite dall'Assemblea generale, con la relativa giustificazione.

⁴Anche per i compiti nell'ambito della formazione professionale superiore devono essere riscosse quote sociali e tasse d'esame separate. È necessario tenere un conteggio separato.

⁵Per poter escludere in qualsiasi momento un disavanzo, e quindi un sovraindebitamento dell'Associazione, e chiedere finanziamenti necessari a terzi, la copertura del capitale proprio deve ammontare sempre ad almeno CHF 100'000.

⁶L'Associazione risponde dei propri debiti unicamente con il suo capitale sociale.

⁷Il periodo contabile dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.



Modifica degli statuti e scioglimento dell'Associazione

Art. 21

Modifica degli statuti

¹Per la modifica degli statuti è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati.

Scioglimento

²Per sciogliere l'Associazione è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati.

³L'Assemblea che scioglie l'Associazione deve decidere riguardo alla destinazione del capitale sociale.

⁴Il capitale sociale spetta in ogni caso ai membri esonerati dall'imposta (amministrazioni cantonali, amministrazioni comunali e rispettive organizzazioni locali e regionali).

⁵Se l'Assemblea non raggiunge uno dei quorum necessari per poter deliberare, bisogna convocare una seconda Assemblea generale con il medesimo ordine del giorno nel giro di otto settimane. Quest'ultima è abilitata a deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentato e prenderà le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti.

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea generale del 1° aprile 2025, sostituiscono gli statuti del 17 settembre 2021.

Berna, 1° aprile 2025

Il presidente:

Michael Koch

Il vicepresidente:

Beat Thommen